



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa – ex Prima**

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Lina Tosi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4884/2017 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 27/4/2017

da

con gli avv. Andrea Gritti di Treviso e Michele Casetta di Venezia (quest'ultimo anche dom.)

Attrice

contro

con l'avv. Marco Ticozzi

Convenuta

Udienza di precisazione delle conclusioni: 15/1/2020

Conclusioni per parte attrice:

Nel merito: come in atto di citazione

In via istruttoria:

chiedendo la rinnovazione della CTU con altro perito al fine di determinare l'esatto saldo del C/c anche alla luce delle osservazioni svolte dal CTP attoreo, stante la nullità della consulenza espletata per i motivi tutti già eccepiti all'udienza del 06/02/2019;



□ in subordine, si insiste per la chiamata a chiarimenti del CTU in ordine a tutte le osservazioni svolte dal CTP attoreo per cui il CTU non ha fornito idonea risposta.

IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite, comprese le spese di CTP e mediazione, oltre accessori di legge.

Conclusioni per parte convenuta:

Nel merito:

stante altresì l'attuale pendenza dei rapporti contrattuali, respingersi ogni domanda di parte attrice, dichiarando comunque decadute e prescritte le pretese.

In subordine:

in virtù dell'eccezione di compensazione qui proposta, compensarsi le somme che in ipotesi saranno accertate come dovute a parte attrice con il maggior credito della banca di cui al saldo negativo di c/c pari al 30/4/2017 a euro 4.773,98 oltre a interessi successivi.

Con vittoria di spese e compensi, e anche costi di consulenza anche di parte, e rimborso spese generali

MOTIVI

Agiva deducendo di avere intrattenuto con la
Filiale di Jesolo Lido un rapporto di conto
corrente contraddistinto dal n. aperto in data 9.08.1990, sul quale erano poi
confluiti diversi rapporti di apertura di credito.

Lamentava:

- che il contratto fosse stato redatto su un prestampato carente quanto alle condizioni del rapporto, donde il diritto a ripetere quanto indebitamente pagato per commissioni, spese e interessi ultralegali, e a ricevere invece l'importo degli interessi attivi;
- di non aver visto soddisfatta la richiesta rivolta alla Banca nel 2015, ai sensi dell'art. 119 TUB, di avere copia di contratti e contabili;
- l'indebita applicazione di anatocismo;
- l'indebita determinazione delle valute;
- l'intervenuta applicazione di interessi usurari;
- il danno derivante dalla omessa consegna di documentazione.

Resisteva la Banca deducendo dettagliatamente molteplici rinegoziazioni del rapporto, in particolare avvenute successivamente alla delibera CICR 9/2/2000 e depositando



contratti di rinegoziazione, proposte di modifica unilaterale, documenti di sintesi; indicava le linee di credito accordate e ne depositava i contratti. Rilevava la pendenza del rapporto, che renderebbe inammissibile la domanda. Eccepiva decadenza ex art. 8 del contratto, per omessa contestazione degli estratti conto nel termine di 40 giorni. Eccepiva prescrizione dettagliando le rimesse ritenute solutorie a far data dal 4/5/1998 e fino al 6/12/2005 e affermando che vi era stato un atto interruttivo – lettera 16/1/1016 – valido a interrompere la prescrizione per gli addebiti solo a partire dal 1° trimestre 2016. Affermava la validità dei patti su interessi, spese, CMS e valute, e anche per anatocismo, deducendo intervenuto adeguamento alla delibera CICR 9/2/2000 mediante comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Eccepiva l'esecuzione spontanea, causa di non ripetibilità ex art. 2034 c.c. e abuso del diritto nella domanda di ripetizione dell'anatocismo dopo decenni di durata del rapporto. Eccepiva la genericità della domanda di danni. Chiedeva il rigetto delle domande, e in subordine eccepiva compensazione con il saldo negativo di conto.

La causa, assegnati i termini istruttori di legge, era istruita per CTU (dr.) come da verbale, infine le parti hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

E' bene sgombrare il campo da questioni inammissibili o infondate. La domanda attorea, a conto aperto, è infondata (non essendovi, fino alla chiusura del conto, un suo credito né un suo debito) nei limiti in cui miri non già a ripetere somme, ma a ottenere la rettifica del saldo alla data indicata negli atti introduttivi, che anche in ragione delle difese di parte convenuta si individua nel 30/4/2017. La si intende quindi ridotta alla richiesta di rideterminare il saldo di conto.

La eccezione di decadenza è infondata, atteso che non è mai preclusa, entro il termine prescrizionale, la pretesa di adempimento o di esclusione di appostamenti senza titolo o determinati da titolo viziato, mentre la contestazione sanzionata da decadenza può riguardare solo la realtà dei dati numerici appostati in conto.

Non si ravvisa né obbligazione naturale nel pagamento di poste non previste contrattualmente, né abuso del diritto da parte del cliente che chiede che il rapporto sia ricondotto a norma di legge e di contratto.

La domanda di danni di parte attrice è effettivamente del tutto generica: essa ha dichiarato di aver diritto al risarcimento, richiamando giurisprudenza varia, ma senza neppure per sommi capi indicando in cosa tale danno sia consistito nel suo caso. Ora, la domanda di danni è validamente proposta con riguardo all'oggetto solo se la parte - al di là della quantificazione dell'importo richiesto, che non è necessaria alla determinatezza



della domanda – indica in cosa tale danno consista: se in perdite o in mancati guadagni, e di che tipo, o se si tratti di danno non patrimoniale per lesione di questo o quel diritto fondamentale o di un diritto comunque assistito da tutela anche per danno non patrimoniale.

Generica pure, fra le varie doglianze, quella relativa all' "allungamento" dei giorni valuta, non circostanziata neppure per esempi e neppure verificata nella perizia di parte prodotta con l'atto di citazione.

Per il resto, come già espresso nell'ordinanza ammissiva di CTU cui si fa rimando (del 19/6/2019) poiché la parte attrice ha incentrato le sue doglianze sul rapporto di conto, solo vagamente accennando alla esistenza di affidamenti, pertanto solo il rapporto di conto deve intendersi essere oggetto della sua domanda.

La consulenza è stata ammessa con un quesito limitato al periodo intercorrente fra l'apertura del conto e la data della prima rinegoziazione, con incarico alla dr. Mazzato di depurare il conto di interessi ultralegali, spese, CMS e anatocismo, e di lasciare intatte le rimesse ultradecennali aventi comunque carattere solutorio (la cui natura e collocazione temporale non muterebbe alla chiusura del conto, sì che la loro immodificabilità va comunque tenuta in conto); per rideterminare così il saldo al momento convenzionale (del 30/4/2017). Il quesito è stato ritagliato sulla scorta delle seguenti considerazioni, che si riprendono dall'ordinanza citata e qui si integrano:

- il contratto è anteriore alla disciplina della l. 154/92 e del vigente TUB e che allo stesso non si applica l'art. 117 TUB né l'obbligo di forma scritta;
- il contratto originario ha forma scritta, ma non stabilisce specificamente tassi e altre condizioni; per tale ragione esso è indeterminato quanto alle spese, ed è, quanto al tasso contrattuale, privo di patto valevole a fare derogare dall'interesse legale, ex art. 1284 c.c.;
- esso è anteriore al 1996, e alla stessa normativa antiusura, che peraltro colpisce la sola c.d. usura di patto;
- la rinegoziazione del 2004 contiene pattuizioni specifiche, anche quanto all'anatocismo, all'epoca perfettamente ammesso alla condizione di parità;
- non è stata ritenuta sufficiente alla applicazione dell'anatocismo prima della rinegoziazione individuale la sola pubblicazione del comunicato di adeguamento in Gazzetta Ufficiale (in data 10/7/2000), non essendo stata offerta di prova della comunicazione al cliente richiesta dalla citata delibera CICR.



Il CTU ha svolto la sua opera, senza incontrare censure, sulla base della parte di vita del conto quale documentata, dal maggio 1998 e fino alla prima rinegoziazione, 2/7/2004, operando peraltro anche, a beneficio del correntista una rideterminazione delle valute alla data “disponibile”, e ha anche tenuto conto degli affidamenti documentati (secondo quanto ritenuto corretto da Cass. 31927/2019: *“In materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto.*), pervenendo a rideterminare il saldo alla data convenzionale in euro -3.230,37.

Parte attrice non trova soddisfazione nell'opera del CTU e ha eccepito la nullità della stessa per avere il CTU “rifiutato di mettere a disposizione le formule di calcolo”. Questa censura non è comprensibile: il CTU ha allegato al suo elaborato i prospetti delle rimesse e il ricalcolo eseguito, dando una risposta al quesito e specificando, a fronte della richiesta del CTP attoreo di disporre dei fogli di calcolo in formato excel, che i dati contenuti nei prospetti permettono la ricostruzione del calcolo, trattandosi di mere addizioni o sottrazioni. La parte attrice, lungi dal chiarire per quale ragione la indisponibilità dei fogli di calcolo renderebbe carente, errata o immotivata la risposta, si è sostanzialmente limitata, nella comparsa conclusionale, ad additare come preferibile il calcolo fatto dal suo consulente ante causam, e che peraltro aveva applicato criteri (ricalcolo interessi ex art. 117 TUB, defalco interessi ritenuti usurari ma non come tali pattuiti) che erano stati esclusi nell'ordinanza ammissiva di CTU il tutto senza aggredire le motivazioni dell'ordinanza medesima.

Lamenta poi la parte attrice che il CTU avrebbe dovuto rilevare l'esistenza di fidi di fatto dalle poste di conto: si tratta di una pretesa che esula dal perimetro delle stesse allegazioni attoree, visto che tale parte mai, nei termini che le spettavano per circostanziare la sua domanda, ha neppure alluso alla esistenza di fidi di fatto. La pretesa della parte attrice sul punto non si è neppure accompagnata alla indicazione di quali sarebbero questi fidi e quali ne sarebbero, specificamente, le prove. Tali fidi sarebbero comunque nulli per carenza di forma. La pretesa invoca in realtà una attività esplorativa del CTU.



In ogni caso il CTU ha elaborato anche un calcolo che tiene conto di alcuni “affidamenti di fatto” indicatigli da parte convenuta, concludendo che comunque l’effetto di questi resta assorbito dall’ammontare delle rimesse solutorie irripetibili.

La causa dunque si risolve con un risultato – l’accertamento di una differenza di saldo di euro 1.543,61 a favore di parte attrice – talmente lontano dalla domanda di questa (di restituzione o rideterminazione del saldo con una differenza a favore di oltre euro 210mila) che essa deve dirsi, pur nella soccombenza reciproca (che si ha anche quando la anche unica domanda sia accolta solo in parte: Cass. 21684/2013) pressoché totalmente soccombente. Unico limite alla compensazione delle spese per il giudice è quello di non poter porre a carico della parte totalmente vittoriosa le spese di controparte (da ultimo, Cass. 10685/2019) . Invero (Cass., 02/09/2014, n. 18503) « *In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito.*» Stando a questo criterio, la convenuta è pressoché totalmente vittoriosa. La parte attrice sosterrà le spese di CTU e rifonderà le spese di controparte.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) accerta il saldo del conto per cui è causa alla data del 30/4/2017 in euro -3.230,37, con un minore debito di parte attrice di euro 1.543,61;
- 2) rigetta per il resto le domande attoree;
- 3) condanna la parte attrice a sostenere integralmente le spese di CTU, come liquidate in causa, e a rifondere le spese di lite di parte convenuta, per euro 13.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 15/6/2020

Il giudice dr. Lina Tosi

